

# Bird & Bird

## Linee guida per il commercio nella Fase 3

*COVID-19: novembre 2020*



# Linee guida per il commercio nella Fase 3

## *Coronavirus – Fase 3: nuove disposizioni per il contenimento e il contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19*

La presente analisi ha lo scopo di fornire indicazioni sulle nuove norme a livello **nazionale** ed a livello **regionale** riguardanti il commercio, con particolare riferimento alle ordinanze adottate a livello **locale**.

Il Governo, con il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 275 del 04 novembre 2020, ha stabilito **nuove misure con decorrenza dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020** (dove non specificatamente indicato per “DPCM” si intende quello del 3 novembre 2020).

Nel provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio la notte tra il 3 ed il 4 novembre, sono contemplate **due categorie di norme**: quelle valide per tutto il territorio nazionale e altre norme valide limitatamente all'ambito regionale.

Viene, pertanto, stabilito un regime differenziato in **tre fasce di rischio** del contagio crescenti: giallo, arancione e rosso, che contraddistinguono altrettante zone territoriali.

Secondo il DPCM, i provvedimenti differenziati per territorio saranno valutati su base settimanale, e avranno **durata minima di 15 giorni**.

### Livello nazionale

L'articolo 1, comma 9, lett. ff) del DPCM stabilisce che *“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (protocolli igienico-sanitari). Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 (misure per gli esercizi commerciali); nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”*.

### Livello regionale

All'intero territorio verranno applicate le seguenti norme, differenziate per zone di rischio in ordine crescente di gravità di circolazione del virus (ogni zona successiva comprende i divieti e limitazioni di quella precedente):

#### Zona Gialla

- limitazione della circolazione delle persone dalle 22.00 alle 05.00;

- chiusura, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- chiusura per *bar* e ristoranti dalle 18.00, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica; solo asporto e consegna a domicilio delle ore 18.00 alle ore 22.00.

### Zona Arancione

- sospese le attività di *bar* e ristorazione, ad esclusione del servizio di asporto fino alle 22.00 e della consegna a domicilio senza restrizione di orario.

### Zona Rossa

- chiusura per i negozi al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole;
- restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

## Livello locale

Di seguito vengono elencati gli ultimi provvedimenti emanati a livello locale da parte delle Regioni che hanno adottato misure più restrittive o integrative rispetto a quelle nazionali.

**Abruzzo, Basilicata, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta.**

**Queste Regioni non hanno adottato misure ulteriori rispetto a quelle nazionali.**

### Emilia-Romagna

Decreto Presidente Giunta Regionale 12 novembre 2020 n. 216 (valido dal 14 novembre fino al 3 dicembre 2020) che adotta alcune misure più restrittive stabilendo che:

- l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnamento ovvero in presenza di minori di 14 anni;
- l'attività di somministrazione nella fascia oraria compresa dalle ore 15.00 alle ore 18.00 può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali;

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, vietando la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico.

In tema di **commercio al dettaglio**, stabilisce che:

- nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell'ambito dei centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
- nei giorni festivi è altresì sospesa ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
- la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata, è obbligatorio per gli esercenti esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

Specificatamente per i **centri commerciali**, vengono individuate le ulteriori specifiche misure che potranno essere valutate ed applicate nei centri commerciali, oltre alle misure indicate per i singoli esercizi:

- nei **parcheggi** dovranno essere previste apposite segnalazioni dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale. Particolare attenzione andrà data alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano con la previsione di appositi percorsi;
- ingressi/uscite** di accesso agli spazi commerciali dovranno essere organizzati in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata ed in uscita. L'ingresso verrà dotato di *dispenser* con soluzione idroalcoliche. I clienti dovranno indossare le mascherine per poter accedere all'interno del centro commerciale. Dovranno essere previste modalità di filtro su ingressi automatizzati con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati. A tal

fine potrà essere individuato un indice di affollamento che determini il rapporto teorico massimo di presenze all'interno dello spazio commerciale;

- iii. dovranno essere definiti dei **percorsi interni** alle gallerie, di flusso verso tutti in negozi, incluso l'ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle distanze di sicurezza. Ogni punto vendita avrà le sue regole di accesso ed è possibile che si creino delle code, pertanto, anche in questo caso, attraverso l'utilizzo di apposita segnaletica verranno chiaramente individuati gli **spazi di attesa**, garantendo la distanza interpersonale. Dovrà essere predisposta apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza adottate e il comportamento da tenere. Se ritenuto opportuno potranno altresì essere trasmessi **periodici messaggi** audio e video all'interno del centro commerciale che ricordino le disposizioni di sicurezza da adottare;
- iv. dovrà essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei **bagni** per garantire il distanziamento interpersonale. I bagni dovranno essere puliti e disinfettati più volte nel corso della giornata;
- v. la capienza degli **ascensori** deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale. La distanza può essere derogata in caso di persone che facciano parte dello stesso nucleo familiare. I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente. Saranno collocati in adiacenza *dispenser* di *gel* igienizzanti per la pulizia delle mani dopo l'utilizzo dei pulsanti;
- vi. **rampe e scale mobili** dovranno essere dotati di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.

#### Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020 (valida dal 14 novembre fino al 30 novembre) specifica che nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 15, comma 1, lettera 1, della L.R. 6/11/2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di

solli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

Adozione da parte dei Comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie delle attività commerciali con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21.30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

**La Regione Lazio riprende e specifica le misure adottate dal DPCM relative alle GSV, demandando ai Comuni l'adozione di misure più restrittive, pur essendo in zona gialla.**

#### Liguria

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 10 novembre 2020 (valida dal 11 novembre al 25 novembre), la quale prende atto dell'applicazione sul territorio della Regione Liguria dell'art. 2 del DPCM indicante le misure previste per uno scenario di elevata gravità e di livello di rischio alto.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 5 novembre 2020 (valida dal 6 novembre al 3 dicembre) che prevede il divieto di vendita attraverso distributori automatici, la chiusura di qualsiasi esercizio di vendita alimentare delle 21.00 alle 8.00 ed il divieto di vendita di genere alcolico dopo le 21.00.

**La Regione Liguria adotta provvedimenti più restrittivi di quelli previsti dal DPCM.**

#### Lombardia

In assenza di un provvedimento specifico e successivo al DPCM, offre dei chiarimenti riguardo la materia del commercio:

- 1 sono sospese le attività commerciali al dettaglio (**negozi**), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 (commercio al dettaglio);
- 2 i **centri commerciali** dovranno consentire l'accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
- 3 sono sospese le attività dei servizi di **ristorazione** (fra cui *bar*, *pub*, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle

adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

- 4 all'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore;
- 5 sono sospese le attività inerenti **servizi alla persona**. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell'allegato 24 (servizi alla persona) del DCPM.

### **La Regione Lombardia è (di fatto) in zona rossa (dall'inizio della pandemia).**

#### **Piemonte**

DPGR 6 novembre 2020 n. 127 (valida dal 6 novembre al 3 dicembre) si riporta all'articolo 3, comma 4, lettera b) e all'allegato 23 del DPCM, nonché all'articolo 1, comma 9, lettera ff) e all'allegato 10 del DPCM, nonché alle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020, Allegato 9 al DPCM, allegando al proprio provvedimento la scheda tecniche relativa al "Commercio al dettaglio".

Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22.00 alle ore 05.00, salvo i distributori di genere alimentari e bevande nelle aree di servizi, negli ospedali e negli aeroporti. Sono chiusi i negozi di commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, ad eccezione di alcune categorie: tra le altre, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fiorai, cartolerie, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri, negozi per bambini e neonati, di biancheria, di giocattoli, di prodotti informatici, articoli sportivi, ottica, ferramenta, commercio di libri in esercizi specializzati. Chiusi i mercati non alimentari.

### **La Regione Piemonte personalizza il DPCM con una propria sceda tecnica senza previsione di divieti ulteriori.**

#### **Sicilia**

Circolare n. 24 del 26 ottobre di chiarimenti dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta

Regionale n. 51 del 24 ottobre 2020 (valida dal 25 ottobre fino al 13 novembre 2020) indica che nelle giornate domenicali l'attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli *outlet*, è consentito fino alle ore 14.00, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccai a cui si applica il vigente orario di chiusura, alle attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si continuano ad applicare le vigenti disposizioni di apertura dalle ore 05.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo al massimo di 6 persone e consumazione al banco sino alle 18.00.

### **La Regione Sicilia a statuto speciale deroga le misure del DPCM in favore di una maggiore sostenibilità delle attività commerciali.**

#### **Toscana**

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 30 ottobre 2020 (valida dal 31 ottobre fino al termine dello stato di emergenza), revoca il paragrafo relativo alle "Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio", di cui all'ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020, allineandosi al DPCM e specificando che se la struttura di vendita è organizzata in forma di **centro commerciale**, dovranno essere previsti **ingressi differenziati** tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie. Nelle **aree comuni** dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. L'uso di eventuali **panchine o sedute** deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale. Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all'interno dei parcheggi, soprattutto se interrati.

### **La Regione Toscana riforma la propria normativa regionale allineandosi al DPCM con particolare attenzione ai complessi immobiliari.**

#### **Umbria**

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 13 novembre 2020 (valida dal 15 novembre al 22 novembre) che stabilisce il divieto di apertura

nelle giornate di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell'art. 18 della L.R. 13 giugno 2014 n. 10, nonché l'esercizio di ogni attività su aree pubbliche.

### **La Regione Umbria adotta un provvedimento più restrittivo rispetto al DPCM.**

#### **Veneto**

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020 (valida dal 13 novembre fino al 22 novembre 2020) precisa che la **media struttura di vendita** è "l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 mq", mentre le **grandi strutture di vendita** sono quelle di superficie superiore, in base all'art. 3 della L.R. n. 50 del 2012, entrambi resteranno chiuse nei giorni di sabato e la domenica e nei giorni festivi e prefestivi. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura.

Nei giorni festivi e prefestivi resteranno chiusi anche i **centri commerciali, i complessi commerciali ed i parchi commerciali**, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Discorso diverso per i **parchi commerciali**, identificati nella Regione Veneto dalla L.R. n. 50/12, che devono considerarsi esenti dalla chiusura prefestiva e festiva laddove non vi sia un atrio al chiuso di accesso agli esercizi commerciali singoli ma sia caratterizzato da spazi aperti, di accesso ai singoli esercizi.

L'accesso agli **esercizi di vendita di generi alimentari** è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnatori. Dalle ore 15.00 fino alla chiusura, l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** deve svolgersi esclusivamente con consumazione seduti sia all'interno che all'esterno su posti regolarmente collocati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico. Restano chiusi la domenica all'interno dei centri commerciali. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in **esercizi di vicinato**, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

### **La Regione Veneto fa una distinzione tra giorni festivi e prefestivi e le giornate di sabato e domenica, inasprendo le misure del DPCM.**

#### **Provincia Autonoma di Bolzano**

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 69 del 12 novembre 2020 (valida dal 14 novembre al 29 novembre) prevede che siano sospese tutte le attività economiche ad eccezione di quelle alimentari e di prima necessità.

### **La Provincia Autonoma di Bolzano adotta misure più rigide rispetto a quelle contenute nel DPCM.**

#### **Provincia Autonoma di Trento**

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 (valida dal 16 novembre al 3 dicembre) prevede che l'accesso agli **esercizi commerciali alimentari** è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnatori.

In tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione, il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti. I tavoli nelle **aree di somministrazione** dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso della sedia e il dorso dell'altra sedia sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l'uno verso l'altro e siano distanziati da almeno 1 mt, salvo per i soggetti conviventi. Il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione. Il *buffet* non è consentito. I menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti. L'attività di somministrazione di alimentari e bevande nella fascia orario dalle ore 15.00 alla chiusura deve svolgersi esclusivamente con consumazione seduti sia all'interno che all'esterno su posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno. L'asporto può essere effettuato solo su prenotazione.

Nei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi le **grandi e medie strutture di vendita** (e strutture equiparate), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i **centri commerciali**, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è vietato l'esercizio dell'attività commerciale anche in **esercizi di vicinato** al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non. Nelle festività domenicali è vietata anche la vendita di generi alimentari.

**La Provincia Autonoma di Trento adotta misure più restrittive rispetto al DPCM.**



# Contatti

Antonella Ceschi

Partner

Tel: +39 06 6966 7000

[antonella.ceschi@twobirds.com](mailto:antonella.ceschi@twobirds.com)



Giuseppe Gennari

Paralegal

Tel: +39 06 6966 7000

[giuseppe.gennari@twobirds.com](mailto:giuseppe.gennari@twobirds.com)



[twobirds.com](https://www.twobirds.com)

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.